

TESTO NON UFFICIALE

AVVERTENZA

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato ad agevolare la consultazione della Legge 23 marzo 2007 n. 44 e sue successive modifiche, come sotto indicato.

Il documento non costituisce testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

Legge n. 44 del 23 marzo 2007

**(ORDINATIVI DI PAGAMENTO PER SOGGETTI ISCRITTI A RUOLO)
così come modificata con**

Legge n. 150 del 21 dicembre 2012.

Legge n. 44 del 23 marzo 2007

ORDINATIVI DI PAGAMENTO PER SOGGETTI ISCRITTI A RUOLO

Testo consolidato

Art. 1

(Mandati di pagamento a favore di contribuenti iscritti a ruolo)

1. Nell'ambito delle attività disciplinate al Titolo III della Legge 25 maggio 2004 n. 70, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in relazione al Servizio di Tesoreria svolto per conto dell'Eccellentissima Camera e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, può sospendere i pagamenti delle somme in favore di contribuenti iscritti a ruolo ai sensi della citata legge e resisi inadempienti a causa del mancato pagamento di quanto dovuto entro la scadenza del ruolo stesso.
2. In relazione al comma precedente, il Dipartimento di Tesoreria, su richiesta del Dipartimento Esattoria, corrisponde direttamente all'Esattore le somme a credito dei contribuenti inadempienti, già liquidate dallo Stato e dagli Enti del Settore Pubblico Allargato a mezzo di ordinativo di pagamento, fino alla concorrenza del debito relativo all'iscrizione a ruolo maggiorato degli interessi, delle sanzioni e delle spese previste dalla legge alla data della richiesta; il Dipartimento Tesoreria corrisponde altresì al contribuente l'eventuale residuo del credito al netto delle somme versate all'Esattore.¹
3. Ad avvenuta corresponsione delle somme, il Dipartimento Esattoria è tenuto a dare comunicazione al contribuente dell'estinzione di tutto, o parte del debito.²
4. Il Dipartimento di Esattoria, una volta ricevuto il pagamento delle somme di cui al precedente comma 2, provvede al riversamento a favore dell'Ufficio o Ente creditore per effetto della formazione del ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

¹ Comma modificato dall'art. 42 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150.

² Comma modificato dall'art. 42 della Legge 21 dicembre 2012 n. 150.